

BANDA MUSICALE DI PRATA

Associazione di Promozione Sociale

Via Cesare Battisti, 53 - Prata di Pordenone (PN)

Cod. Fiscale/Part. IVA: 01138110935

tel. 0432/240111 - 3389594710

PFC: bandamusicalepratapn@pec.it



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA BANDA MUSICALE DI PRATA APS

Il giorno sedici del mese di dicembre dell'anno duemilaventicinque, regolarmente convocata dal Presidente, si è tenuta presso la sede sociale, in via C. Battisti, l'assemblea straordinaria, in seconda convocazione. L'Assemblea in prima convocazione, per lo stesso giorno e luogo alle ore dodici e andata deserta.

Alle ore 20,30 sono presenti numero 40 associati in proprio e 10 per delega su un totale di 84 iscritti a libro soci così come previsto dall'art. 6 del vigente Statuto.

Constatata la validità della riunione, il Presidente dell'associazione Signor Piccin Giuseppe chiama a svolgere le funzioni di segretaria la signora Martin Irma e apre la riunione con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1 - modifiche agli art. 1 e 5 del vigente statuto in ottemperanza a quanto richiesto dal RUNTS

2 - varie ed eventuali

Passando alla trattazione del punto 1 dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che in data 15 luglio è pervenuta una comunicazione dall'ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in cui ci informa che è necessario modificare alla prima occasione utile due articoli che presentano delle criticità.

Il Presidente procede quindi alla lettura delle proposte di modifica:

- Art. 1 "Costituzione" comma 2 - **aggiungere** "la variazione della sede **all'interno dello stesso Comune** non costituisce modifiche statutarie"
- Articolo 5 "Organi" **cancellare** "Il Presidente" perché è un componente degli organi sociali eletto dall'Assemblea. sarà poi il Consiglio Direttivo a eleggere al suo interno il Presidente e le altre cariche sociali.

Al termine di quanto esposto, l'assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica se necessaria. Non avendo alcuna richiesta di parola, il Presidente mette ai voti le proposte di variazione che vengono accolte positivamente ed approvate all'unanimità.

Varie ed eventuali

Nessuno esprime volontà di esporre richieste.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, l'assemblea viene sciolta alle ore 21 00 previa redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

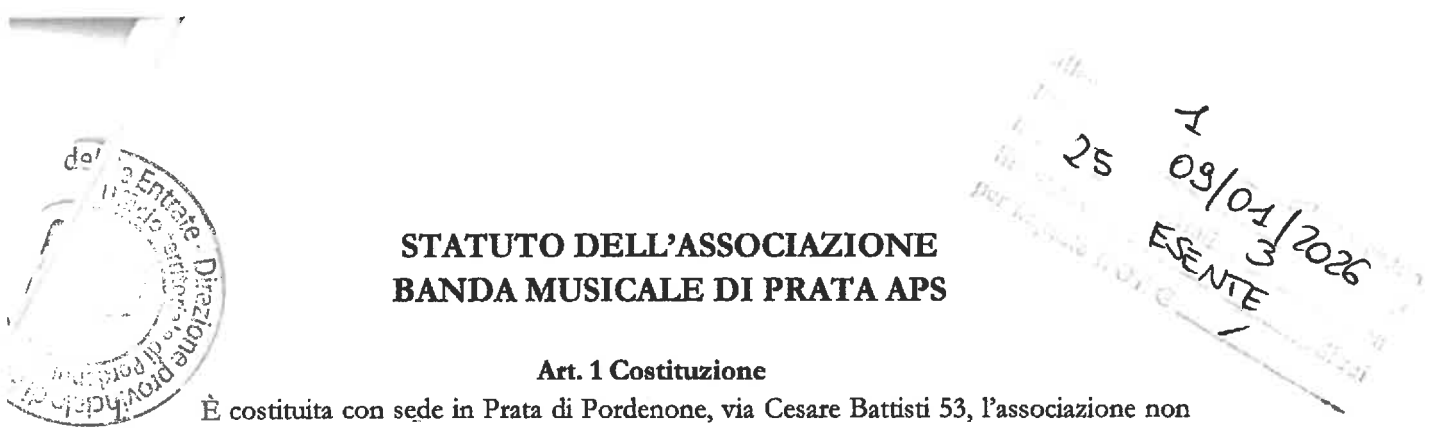
Piccin Giuseppe



LA SEGRETARIA

Martin Irma

atto registrato il 09/01/2026
di n. 25 con liquidati € ESENTE
di cui 00



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE BANDA MUSICALE DI PRATA APS

Art. 1 Costituzione

È costituita con sede in Prata di Pordenone, via Cesare Battisti 53, l'associazione non riconosciuta di promozione sociale denominata "BANDA MUSICALE DI PRATA APS", di seguito detta Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo, con specifica deliberazione ai sensi dello Statuto, potrà istituire sedi secondarie, filiali ed unità locali su tutto il territorio nazionale. La variazione della sede, all'interno dello stesso Comune, non costituisce modifica statutaria.

3. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito anche D.Lgs. 117/2017), delle leggi nazionali e regionali in vigore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 2 Finalità

1. L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che seguono:

- a) promozione e diffusione della cultura musicale;
- b) sviluppare l'associazionismo e il volontariato musicale;
- c) attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage di musica;
- d) presenza musicale a manifestazioni folcloristiche, sociali, civili, religiose, patriottiche, promosse dalla stessa o da enti pubblici e privati, comitati e associazioni che ne richiedono la presenza stessa;
- e) promuovere all'interno delle stesse manifestazioni la diffusione delle pratiche artistiche complementari alla pratica musicale quali la danza classica, la danza moderna e contemporanea e il "Twirling";
- f) organizzare e realizzare, anche per conto terzi, manifestazioni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;
- g) incentivare scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;
- h) collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini; ed aderire ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano simili obiettivi;
- i) promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza.

2. L'Associazione rivolge la propria attività verso i soci, i loro familiari ed i terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Le finalità perseguite dall'Associazione sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica

del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;

- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
3. Per il raggiungimento degli scopi associativi e delle proprie finalità culturali, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni economiche e commerciali all'uopo necessarie, purché strumentali e secondarie all'attività istituzionale, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.
4. L'Associazione non ha finalità di lucro e pertanto anche l'esercizio delle predette attività non costituisce in alcun modo il perseguimento di un oggetto esclusivo o principale di esercizio di attività commerciali.
6. L'Associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro neanche in forma indiretta.
7. L'Associazione è estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale.

Art. 3 Soci

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche, in numero illimitato e nel rispetto dei limiti minimi stabiliti dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo stabilito dalla norma, l'Associazione dovrà integrarne il numero entro un anno.
2. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
3. I soci sono classificati in quattro distinte categorie:
 - a) Sostenitori: coloro i quali contribuiscono finanziariamente all'attività dell'Associazione oltre alla quota sociale nei limiti prefissati dal Consiglio Direttivo;
 - b) Musicanti: coloro i quali costituiscono l'organico effettivo dell'Associazione come suonatori di uno strumento, partecipano alle prove e ai servizi definiti dal Consiglio Direttivo e versano la quota sociale annuale;
 - c) Majorettes: coloro i quali costituiscono l'organico effettivo dell'Associazione come attività coreografica, partecipano alle prove e ai servizi definiti dal Consiglio Direttivo e versano la quota sociale annuale;
 - d) Allievi: coloro i quali frequentano i corsi di orientamento musicale e versano la quota sociale annuale;
 - e) Simpatizzanti: coloro i quali, pur non essendo "Musicanti", prestano servizio nelle altre attività svolte dall'Associazione e versano la quota sociale annuale.
4. Sono soci:
 - a) coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo e
 - b) coloro che fanno richiesta di adesione all'Associazione (i minori con il consenso di chi esercita la patria potestà) e la cui domanda è accolta dal Consiglio Direttivo.
5. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, il quale provvederà ad annotare il socio sul Libro dei soci.
6. Tutti i soci cessano di appartenere all'Associazione per:
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) non aver effettuato il versamento della quota sociale per almeno due anni;
 - c) morte;

- d) indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo.
7. La delibera del Consiglio Direttivo di esclusione del socio o di non accettazione della richiesta di adesione deve essere comunicata per iscritto al socio escluso e debitamente motivata. Il socio può comunque opporre il provvedimento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Sul ricorso decide l'Assemblea alla prima riunione utile, nel frattempo il socio escluso conserva la propria qualifica. L'esclusione per omesso pagamento del contributo associativo annuale non libera il socio dall'obbligo di versamento dello stesso.
8. L'attività dei soci deve essere libera e volontaria e prestata in forma gratuita.

Art. 4 Diritti e obblighi dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto:
- a) di frequentare i locali dell'Associazione, di partecipare alle attività associative e di usufruire dei servizi forniti dall'Associazione;
 - b) di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto;
 - c) ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti dalla legge, dal presente statuto, dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo e dai regolamenti interni;
 - d) di esaminare i libri sociali presentando specifica richiesta scritta al Segretario, inviandola all'indirizzo di posta, all'indirizzo mail o alla PEC dell'Associazione, il quale metterà a disposizione i libri sociali presso la sede dell'Associazione.
2. I soci maggiorenni hanno diritto a votare direttamente o per delega, a recedere dall'appartenenza all'Associazione e ad essere eletti alle cariche associative.
3. Per soci minori d'età il diritto di voto e di recesso viene esercitato da un genitore o chi ne esercita la patria potestà.
4. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea e a svolgere l'attività a favore dell'Associazione in conformità agli scopi ed ai modi previsti nel presente statuto.
5. I soci deceduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 5 Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
- a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) l'Organo di Controllo;
 - d) il Revisore Legale dei Conti.

Art 6 Assemblea

1. L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione, è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente oppure persona designata dall'Assemblea.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno entro il 31 marzo e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

3. Le riunioni sono convocate dal Presidente precisando il luogo e l'ora della riunione nonché gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, fax, e-mail, consegna a mano con firma di ricevuta).

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci o su richiesta dell'Organo di controllo, ove nominato; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

5. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

6. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 18 e 19, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci aventi diritti di voto. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci.

7. Ciascun socio che partecipa all'Assemblea in proprio o per delega ha diritto ad un voto. Le modalità di votazione saranno, di volta in volta, decise, a maggioranza, dagli intervenuti. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 18 e 19.

9. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) eleggere i membri degli organi sociali;
- b) eleggere gli eventuali componenti dell'Organo di Controllo, nominare eventualmente il Revisore legale dei conti e determinare il loro eventuale compenso;
- c) approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- d) approvare il bilancio preventivo;
- e) approvare il bilancio consuntivo;
- f) stabilire l'ammontare delle quote sociali e dei contributi a carico dei soci;
- g) approvare i regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo e l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione della azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) deliberare sugli altri argomenti di carattere ordinario attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza e sulle altre questioni che vengano sottoposte alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

10. L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- a) approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 18;
- b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
- c) deliberare sulla destinazione del patrimonio finale risultante dalla liquidazione;
- d) deliberare sulla fusione, trasformazione o scissione dell'Associazione;
- e) deliberare sugli altri argomenti di carattere straordinario attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza e sulle altre questioni che vengano sottoposte alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

11. Le votazioni sono espresse in forma palese mentre si assume il voto segreto su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto.
13. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato.
14. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto vigente obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art.7 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri eletti dall'Assemblea dei soci. La maggioranza dei Consiglieri sono scelti tra i soci.
2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il Consiglio Direttivo sarà integrato dai membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. I Consiglieri nominati in surroga rimangono comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno 5 Consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del Presidente; non è ammessa delega. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
4. Il Consiglio convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i Consiglieri, a cura del Presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione (anche via e-mail e sms).
5. In caso di assoluta urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo comunicazione telefonica.
6. Nella prima seduta, convocata dal Presidente uscente dell'Associazione, il Consiglio Direttivo elegge tra propri componenti il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.
7. Alle riunioni del Consiglio Direttivo, salvo diversa indicazione all'atto della convocazione, possono partecipare esclusivamente i membri dello stesso, gli eventuali membri dell'Organo di controllo ed il Revisore legale dei conti.

Art. 8 Durata e funzioni

1. I Consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'Assemblea.
2. Il Consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno 5 (cinque) Consiglieri e/o il Presidente.
4. Il Consiglio Direttivo:
 - a. svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
 - b. nomina il Maestro Direttore;

- c. predispone il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
 - d. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - e. approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'Associazione;
 - f. sottopone all'Assemblea proposte di modifica dello statuto;
 - g. delibera l'ammissione e l'allontanamento dei soci;
 - h. predispone il regolamento interno dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - i. provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative.
5. Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni, comprese quelle all'ammissione e al recesso dei soci, ad uno o più dei propri componenti. Non possono essere delegate le sole attribuzioni relative alla predisposizione dei bilanci. Ai Consiglieri Delegati potranno essere conferiti i poteri di firma e di rappresentanza dell'Associazione con riferimento alle attribuzioni delegate.
6. Nell'esecuzione dei propri compiti il Consiglio Direttivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati, i quali possono partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.
7. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
8. I Consiglieri sono solidalmente responsabili delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo nei confronti di terzi
9. Tutti i membri del Consiglio Direttivo, nessuno escluso, prestano la loro opera gratuitamente. Ad essi può, comunque, essere riconosciuto un rimborso spese su presentazione di distinta analitica dei costi sostenuti.

Art. 9 Presidente

1. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente con gli stessi poteri.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l'ordinario svolgimento dei lavori.
4. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea del Consiglio Direttivo curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.
5. Il Presidente, unitamente al Vicepresidente, può adottare delibere d'urgenza per la cui validità è richiesta tassativamente la ratifica del Consiglio Direttivo.

Art. 10 Segretario

1. L'Associazione ha un Segretario nominato dal Consiglio Direttivo il quale coordina le attività associative ed inoltre:
 - a) cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
 - b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del Libro dei soci;

- c) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione

Art. 11 Tesoriere

1. L'Associazione ha un Tesoriere nominato dal Consiglio Direttivo il quale:
 - a) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione;
 - b) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 12 Maestro direttore

1. L'Associazione ha un Maestro Direttore, il quale:
 - a) è nominato dal Consiglio Direttivo;
 - b) può essere individuato tra i soci o tra i cittadini non soci;
 - c) ha la responsabilità tecnica della preparazione musicale dei soci;
 - d) prepara e dirige i concerti e le altre manifestazioni a carattere musicale;
 - e) può servirsi di un collaboratore in qualità di vicemaestro, la cui nomina dovrà essere sottoposta ad approvazione del Consiglio Direttivo;
 - f) può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma con solo funzione consultiva.

Art. 13 Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo, la cui nomina è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e negli altri casi previsti dalla norma, dura in carica un triennio e si compone di uno o tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, di cui almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra le categorie di soggetti iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche o tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
2. La carica di membro dell'Organo di Controllo è normalmente gratuita. L'eventuale retribuzione annuale per i membri effettivi dell'Organo di Controllo deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della loro nomina e per l'intero periodo della carica.
3. L'Organo di Controllo, se nominato, ha l'obbligo di assistere alle assemblee e di partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo alle quali deve essere convocato.
4. L'Organo di Controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
5. Qualora l'Organo di Controllo non sia stato nominato, ciascun socio può richiedere al Consiglio Direttivo notizia sullo svolgimento degli affari della Associazione.

Art. 14 Revisore Legale dei Conti

1. Il revisore, la cui nomina è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e negli altri casi previsti dalla norma, dura in carica un triennio e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
2. L'Assemblea che nomina il revisore stabilisce anche il compenso spettante per l'intero periodo della carica.

3. In alternativa alla nomina del revisore, la revisione legale dei conti può essere svolta dall'Organo di Controllo, nel rispetto delle condizioni all'uopo stabilite.

Art. 15 Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
- a) quote e contributi dei soci;
 - b) eredità e donazioni;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi a soci e a terzi;
 - g) erogazioni liberali dei soci e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
3. Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto a favore di enti del Terzo settore che perseguano le medesime finalità musicali o culturali o di utilità sociale, designati dall'Assemblea, nei termini previsti dall'articolo 9 del D.Lgs. 117/2017.
4. Il patrimonio dell'Ente è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16 Quota sociale

1. La quota sociale a carico dei soci è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile, non è rivalutabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
3. Le quote sociali non possono inoltre essere cedute a terzi, anche a titolo gratuito, e non sono comunque trasmissibili per causa di morte.

Art. 17 Bilancio

1. Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede sociale dell'Associazione almeno dieci giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere visionata da tutti i soci all'interno della sede dell'Associazione.

3. Il bilancio dell'Associazione deve contenere lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e la relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio può essere costituito dal solo rendiconto per cassa nei casi previsti dalla legge.

4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 31 marzo di ciascun anno.

5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2, essendo espressamente vietata ogni e qualsiasi distribuzione e/o assegnazione, anche indiretta, degli utili e degli avanzi, delle riserve o dei fondi comunque denominati durante la vita dell'Associazione e/o dopo il suo scioglimento a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 18 Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 19 Volontari

1. Le attività svolte dai soci in seno all'Associazione per il raggiungimento dei fini istituzionali sono prestate in forma volontaria, libera e gratuita in conformità alle disposizioni dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. Quando necessario ai fini delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri soci, nei limiti e nelle modalità stabiliti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

2. L'attività in favore della comunità e del bene comune che i volontari svolgono per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie disponibilità, deve essere prestata in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti stabiliti dalla legge.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

4. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 20 Responsabilità ed assicurazione

1. L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti, che esercitano la rappresentanza dell'Associazione nei limiti fissati dalla legge e dal presente statuto. Delle obbligazioni non assunte dagli organi statutari competenti rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

3. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 21 Modifiche allo statuto

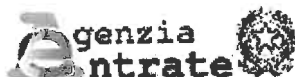
1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di tre quarti dei soci aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 22 Scioglimento dell'Associazione

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

Art. 23 Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia ed in particolare quanto previsto dal D.lgs. 117/17 e successive modifiche.



DIREZIONE PROVINCIALE DI: PORDENONE

UFFICIO TERRITORIALE DI: PORDENONE

Registrazione di Atto Privato

Il 09/01/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TIK , serie 3 , numero 25

data di stipula: 16/12/2025

ident.vo telematico: TIK26L0000250000F per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: PCCGPP71C17G888X

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

01138110935				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: